

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione stages di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università della Calabria – Facoltà Farmacia e Scienze della Nutrizione.

L'anno duemiladieci il giorno 16 MAR. 2010 del mese di maggio presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell'Università della Calabria, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la predetta Facoltà, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dalla Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell'Università della Calabria, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la predetta Facoltà, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;


APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dalla Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell'Università della Calabria;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.


Il Responsabile del Procedimento:




Il Responsabile Ufficio Formazione:




Il Direttore Amministrativo:



Il Direttore Sanitario:



Il Direttore Generale:




UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data _____ con prot. Segr. Gen. n. _____ del _____ e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ART 4 COMMA 2 DEL D.M. N° 142 DEL 25 MARZO 1998 TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - FACOLTA' DI FARMACIA E SCIENZE DELLA NUTRIZIONE E DELLA SALUTE E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

TRA

l'Università degli Studi della Calabria - Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Sebastiano Andò nato a Giarre (CT) il 29.06.48, domiciliato per la carica in contrada Arcavacata di Rende presso la sede dell'Università, delegato dal Rettore con delibera del Senato Accademico del 20.1.2000;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.


Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- che l'Università degli Studi della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art 18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Farmacia e neolaureati, d'ora in poi denominati "tirocinanti" su proposta dell'Università degli Studi della Calabria ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.



Articolo 2

1. La durata del tirocinio è di circa 225 ore complessive per i Corsi di Laurea triennali, circa 150 ore per il Corso di Laurea Specialistico in Scienza della Nutrizione e di un periodo da tre a sei mesi (rinnovabile) per i tirocini post laurea
2. L'attività dello stagista, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Durante lo svolgimento dello stage l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale;
4. Per ciascuno stagista inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello stagista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;
5. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore. L'Università si impegna a regolarizzare tale incarico con riguardo anche alle eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria, che come tali non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente interessato.


Articolo 3

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
4. indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, fornita dal Soggetto Ospitante che all'uopo si impegna a garantire l'utilizzo del servizio Guardaroba e Lavanderia alle stesse modalità previste per i dipendenti.

A tal fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.



Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli studenti alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile Aziendale si impegna a:


- rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare tempestivamente all'Università ogni assenza o interruzione da parte del Tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare ad ogni tirocinante una attestazione al tirocinante relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università degli Studi della Calabria qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

Articolo 6

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 7

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.



Articolo 8

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 9

La presente convenzione redatta in duplice copia, su carta intestata del Soggetto Promotore, è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DRP 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Cosenza, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel rispetto del decreto attuativo.

RENDE (cs), li 10 GEN. 2010

Il Preside della Facoltà di Farmacia e S.N.S.

Università degli Studi Della Calabria

Prof. Sebastiano Andò



Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Dott. Vincenzo Domenico Scuteri

